

OGGETTO: Trasmissione dati veicoli puliti - Decreto legislativo 8 novembre 2021, n° 187

Con la presente comunicazione si fa riferimento al [decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 187](#), **entrato in vigore il 14 dicembre 2021**, relativo all'attuazione della direttiva UE 2019/1161 sulla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del suddetto decreto, le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatari devono trasmettere - entro il 31 gennaio di ogni anno - al Ministero della transizione ecologica (MiTE) i dati relativi al numero totale dei veicoli oggetto di ciascuno dei seguenti:

- A. Contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada (art. 2, c. 1, l. a) del d.lgs. 187/2021);
- B. Contratti di servizio pubblico, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio aventi per oggetto la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri su strada del Parlamento europeo e del Consiglio 2007, che superano la soglia¹ di cui all'art. 5, paragrafo 4, di detto regolamento;
- C. Contratti di servizio²: trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, trasporto non regolare di passeggeri, raccolta di rifiuti, trasporti postali su strada, trasporto colli, consegna postale consegna colli.

Si invitano pertanto le Amministrazioni a trasmettere le informazioni richieste **entro il 31 gennaio 2022** all'indirizzo VeicoliPuliti@mite.gov.it compilando la seguente tabella:

	Numero totale di veicoli oggetto del contratto (puliti e non)	Numero di veicoli leggeri puliti	Numero di veicoli pesanti puliti	Numero di veicoli pesanti a emissioni zero
A. Contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada				
B. Contratti di servizio pubblico di servizi di trasporto di passeggeri su strada				
C. Contratti di servizio:				
trasporto pubblico terrestre				
servizi speciali di trasporto passeggeri su strada				
trasporto non regolare di passeggeri				
raccolta di rifiuti				
trasporti postali su strada				
trasporto colli				
consegna postale consegna colli				

¹ A meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 EUR oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l'anno.

Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, dette soglie possono essere aumentate o a un valore annuo medio stimato inferiore a 2.000.000 EUR oppure, qualora il contratto riguardi la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri, inferiore a 600.000 chilometri l'anno.

² Codici CPV: 60112000-6, 60130000-8, 60140000-1, 90511000-2, 60160000-7, 60161000-4, 64121100-1, 64121200-2

- Si chiede inoltre di indicare, per ognuno dei contratti di cui alla precedente tabella la data dell'avviso indizione della gara o la data di avvio della procedura di affidamento e la data aggiudicazione;
- Infine si chiede di indicare un **referente**, specificando: nome, cognome, contatto mail, telefono ed Ente aggiudicatore/Amministrazione aggiudicatrice.

DATA e FIRMA

Definizioni ai sensi del d.lgs. 187/2021:

1. veicoli leggeri puliti: un veicolo di categoria M1, M2 o N1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO₂ g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'allegato al d.lgs. 187/2021;
2. veicoli pesanti puliti: veicolo di categoria M3, N2 o N3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali.
3. veicoli pesanti a emissioni zero: veicolo pulito come definito al precedente punto privo di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO₂ /kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2009 e delle relative disposizioni di attuazione, o che emette meno di 1 g CO₂ /km misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 e delle relative disposizioni di attuazione.